

OGGETTO: Circolare n. 15 2011

Seregno, li 9 agosto 2011

RIMBORSI IVA PER OPERAZIONI EFFETTUATE NEI PAESI UE

Il 30 settembre 2011 scade il termine per la presentazione delle istanze di rimborso IVA da parte degli operatori nazionali che nel corso del 2010 hanno effettuato acquisti di beni e servizi assoggettati all'imposta in altri Paesi membri dell'Ue.

Il soggetto passivo nazionale che intende avvalersi del rimborso non deve però disporre di una stabile organizzazione operativa nello Stato membro e non deve aver effettuato al suo interno cessioni di beni o prestazioni di servizi ivi territorialmente rilevanti eccezion fatta per le prestazioni di trasporto e sue accessorie non imponibili e cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali debitore dell'IVA è il committente o il cessionario con il meccanismo dell'inversione contabile.

Non rappresenta invece forma di impedimento al rimborso l'esistenza di un rappresentante fiscale.

Il periodo di riferimento per la richiesta di rimborso non può essere superiore all'anno e al contempo essere inferiore ai 3 mesi; inoltre se la richiesta è riferita ad acquisti trimestrali, l'importo rimborsabile non può essere inferiore ad € 400 mentre se è riferita all'anno solare, l'importo minimo è pari ad € 50.

L'istanza riferita all'anno 2010 dovrà dunque essere presentata entro il 30 settembre 2011 distintamente per ciascun periodo ed in via telematica, direttamente o tramite intermediari, all'Agenzia delle Entrate la quale provvederà poi all'inoltro elettronico allo Stato membro destinatario. L'istanza non sarà inoltrata qualora risulti che il soggetto non abbia svolto attività economica rilevante ai fini IVA, abbia altresì svolto esclusivamente operazioni esenti o non soggette IVA o si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi o di quello speciale per i produttori agricoli.

È possibile effettuare variazioni dell'istanza successivamente all'inoltro allo Stato membro ma, nel caso, non sarà possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione che potranno solo essere oggetto di una nuova istanza di rimborso, da inoltrare nei termini previsti.

Lo studio rimane a disposizioni per ulteriori chiarimenti.

Studio Associato Contrino.